

Edizione di lunedì 8 Marzo 2021

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: gli argomenti della 33esima puntata
di Sergio Pellegrino

BILANCIO

Rinvio degli obblighi di ricapitalizzazione: quali perdite “significative” rilevano?
di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

Transizione 4.0 tra chiarimenti interpretativi e imminente rimodulazione
di Debora Reverberi

DICHIARAZIONI

Il credito d'imposta “vacanze” in dichiarazione dei redditi
di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

I contributi a fondo perduto per le start-up del tessile
di Clara Pollet, Simone Dimitri

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: gli argomenti della 33esima puntata

di Sergio Pellegrino

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nuovo appuntamento questa mattina alle **ore 9** con ***Euroconference In Diretta*** con una **novità** importante e che ci fa davvero molto piacere: la famiglia di ***Euroconference In Diretta*** si allarga, infatti, ai **Professionisti** e alle **Imprese** che utilizzano i **software TeamSystem**.

Inizieremo, come sempre, con la **rassegna delle novità** a livello di **normativa, prassi e giurisprudenza**, evidenziando i principali accadimenti della settimana appena trascorsa.

Nella **sessione di aggiornamento** partiremo con l'analisi delle principali novità della **legge di conversione del decreto mille proroghe** e del [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo](#), con il quale sono state previste le **modalità di esercizio dell'opzione per il prolungamento di ulteriori cinque periodi di imposta** del regime previsto per i **lavoratori impatriati**.

Per quanto riguarda la **prassi** dell'Agenzia, questa settimana sono state pubblicate **3 risoluzioni** e ben **31 risposte ad istanze di interpello**.

Affronteremo per prima la [risposta all'istanza di interpello n. 156](#), che affronta la problematica del **trattamento fiscale della differenza da recesso** nell'ambito di una **controversia fra gli eredi di un socio di una società in nome collettivo**: la questione posta con l'interpello riguarda, in particolare, l'**imputazione temporale del componente reddituale negativo** da parte della società.

Analizzando la [risposta n. 141 del 3 marzo](#), invece, riepilogheremo le regole per assolvere l'**onere probatorio del trasporto o della spedizione del bene nell'ambito delle cessioni intracomunitarie**.

Fra le pronunce della **Corte di Cassazione** che abbiamo selezionato questa settimana, commenteremo l'[ordinanza n. 5763](#), depositata il **3 marzo**, che è incentrata sulla **indeducibilità dei compensi agli amministratori non deliberati in modo "ortodosso" dall'assemblea dei soci**.

Parola quindi a **Lucia Recchioni**, che nella **sessione adempimenti e scadenze**, affronterà il tema dell'**adeguamento degli statuti degli enti del terzo settore**, adempimento da realizzare **entro il prossimo 31 marzo**.

Nella **sessione** dedicata al **caso operativo**, realizzata in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**, esamineremo la possibilità di applicare il **superbonus** per l'**installazione di impianti solari fotovoltaici** e relativi **sistemi di accumulo**, quali interventi "trainati" sia dagli interventi "trainanti" di tipo energetico che sismico.

Roberto Bianchi, nella **sessione di approfondimento**, si occuperà invece del tema delle **criptovalute**, analizzato in relazione agli **obblighi di monitoraggio** che si concretizzano nella **compilazione del quadro RW in dichiarazione**.

Concluderemo la puntata con la **sessione Q&A** rispondendo **ad alcuni dei quesiti** formulati dai partecipanti, mentre in settimana verranno pubblicate le altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

BILANCIO

Rinvio degli obblighi di ricapitalizzazione: quali perdite "significative" rilevano?

di Fabio Landuzzi

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 6 D.L. 23/2020](#) (il c.d. Decreto Liquidità) aveva previsto la **sospensione temporanea degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione** prescritti dalla disciplina civilistica in presenza di **perdite "significative"**, ovvero di perdite superiori ad **1/3 del capitale sociale**, o addirittura tali da determinarne la **diminuzione al di sotto del minimo legale**, ed in quest'ultimo caso anche la **sospensione della causa di scioglimento** della società.

Tuttavia, l'**orizzonte temporale** coperto dalla norma emergenziale era **tropppo limitato**, cessando al 31 dicembre 2020, così che il Legislatore è dovuto ritornare sulla disposizione in occasione della **Legge di Bilancio 2021** ([L. 178/2020](#)), e precisamente con il **comma 266 dell'articolo 1**, con cui ha completamente riscritto il suddetto **articolo 6**, con l'effetto di:

- stabilire che la **sospensione degli anzidetti obblighi** di riduzione del capitale, di ricapitalizzazione e di scioglimento, si applica per le **"perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020"** (comma 1);
- posticipare al **quinto esercizio successivo** il termine entro cui devono essere **adottate le idonee misure** volte a rimuovere le perdite "significative", nonché rendere nuovamente operante, in difetto, la **causa di scioglimento della società** (commi 2 e 3).

La norma così novellata pone tuttora **diversi temi interpretativi** i quali sono stati oggetto anche del recente contributo di **Assonime** (**circolare n. 3/2021**).

In via del tutto preliminare, sebbene si tratti di un punto dibattuto in dottrina, sembra del tutto **preferibile ritenere** che la **norma** vada letta ed applicata **in modo unitario**, ovvero in tutti i suoi nuovi 4 commi, come espressione di una **deroga** alla ordinaria disciplina civilistica **di carattere eccezionale e temporaneo**.

Ciò premesso, un **primo tema** riguarda **l'individuazione delle perdite** che possono innescare

l'applicazione della disposizione straordinaria in commento; come visto, il novellato testo si riferisce alle *“perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”*.

Si ricorderà che, in vigore del precedente testo dell'articolo 6, il **Mise (Lettera Circolare 26890 del 29.01.2021)** si era espresso ritenendo rilevanti ai fini della norma **esclusivamente le perdite maturate nel 2020**, così da **escludere** che potessero beneficiare degli effetti della sospensione emergenziale anche **le perdite “accertate” nel 2020, ma maturate nell'esercizio precedente** (il 2019); una posizione che, si ricorderà, era stata **criticata in dottrina** (per tutti, Assonime nella circolare 16/2020).

Ora, alla luce del **nuovo testo normativo**, l'interpretazione per così dire **“restrittiva”** fornita dal Mise pare essere **maggiormente avvalorata**, anche se **gli effetti** che ne derivano sembrano obiettivamente **stridere con la reale finalità della norma** che, si ricorda, è quella di favorire le imprese, ed i loro soci, che maggiormente si trovano in difficoltà nel periodo inciso dagli effetti della pandemia da Covid-19 e quindi faticano a **reperire capitale proprio da immettere in società** per il ripianamento delle perdite, e, di conseguenza, salvaguardare la continuità aziendale anche in una condizione patrimoniale, per l'appunto, incisa da perdite **“significative”**.

In questo contesto, allora, non si capisce perché una società con **perdite “significative” provenienti dal 2019**, che nel 2020 non sia riuscita a reperire dai propri soci i mezzi per il ripianamento, **non possa fruire della norma straordinaria**, diversamente da una società che, invece, si trova nella medesima situazione ma per via di perdite tutte maturate nel 2020.

Allo stesso modo, poco comprensibile sarebbe **l'esclusione dal perimetro della norma** delle perdite maturate in **esercizi** inclusi nell'anno solare 2020 ma **non in corso al 31 dicembre 2020** (si pensi alle società che chiudono **l'esercizio sociale al 30 settembre** per le quali, secondo la lettura restrittiva della norma, questa si applicherebbe alle **perdite significative realizzate** nell'esercizio che sarà chiuso **al 30 settembre 2021**, perché in corso al 31 dicembre 2020, ma **non alle perdite** che siano state realizzate nel **bilancio chiuso al 30 settembre 2020**).

Anche volendo aderire alla **interpretazione più letterale e restrittiva** della norma circa la definizione di *“perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”*, occorre precisare che non necessariamente si deve trattare di perdite emergenti dal bilancio annuale dell'esercizio; infatti, come noto, le **perdite “significative” possono emergere anche da situazioni patrimoniali infrannuali** ed innescare le previsioni di cui agli [articoli 2446 e 2447](#) (o [articoli 2482-bis e ter](#)) cod. civ., in assenza dell'operatività della sospensione temporanea straordinaria.

Potranno essere perciò eleggibili a tale disposizione straordinaria ed agli effetti della sospensione anche le perdite che emergono da **situazioni infrannuali**, purché siano **riferite ad una data che cade all'interno dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**; quindi, una perdita **“significativa”** che emerge da una situazione patrimoniale infrannuale riferita ad **una data inclusa fra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2020** sarà sempre eleggibile alla norma straordinaria, in quanto essa è parte del **risultato complessivo dell'esercizio in corso alla data**

del 31 dicembre 2020.

Questa è **l'interpretazione a cui accede Assonime** nella citata Circolare, con l'effetto di **non richiedere** che la **situazione patrimoniale infrannuale** da cui emerge la perdita "significativa" sia di per stessa **riferita ad un periodo che include il 31 dicembre 2020**, dovendo a tal fine prevalere, come esplicitato dalla norma stessa, il fatto che si tratti di **un "esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020"** di cui la situazione infrannuale costituirà perciò solo una **partizione temporale**.

Infine, da notare che alla tesi più "estensiva" accede anche il **Notariato di Milano** nella recente **Massima n. 196** sostitutiva della precedente n. 191 in cui si afferma che è da ritenersi che possano beneficiare degli effetti sospensivi "**tutte le perdite risultanti**" dal **bilancio d'esercizio** o da una **situazione patrimoniale infrannuale** riferibili ad esercizi, o loro frazioni, **in corso al 31 dicembre 2020**.

AGEVOLAZIONI

Transizione 4.0 tra chiarimenti interpretativi e imminente rimodulazione

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Continua incessantemente **l'evoluzione del Piano Transizione 4.0**, la cui disciplina contenuta nella Legge di Bilancio 2021 **necessita di chiarimenti interpretativi e veri e propri correttivi** attesi col nuovo Decreto Ristori (recentemente ribattezzato **“Decreto Sostegni”**).

I commi dal **1051 al 1063 e 1065** dell'[articolo 1 L. 178/2020](#) delineano infatti un'**innovata disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, applicabile a partire dagli investimenti effettuati al 16.11.2020 fino al 31.12.2022**, in relazione alla quale permangono ad oggi molte incertezze.

Alcune zone d'ombra della normativa, esaminate in un [precedente contributo](#), sono state chiarite dal Mise in occasione del convegno del **10.02.2021** organizzato dalle associazioni di imprese manifatturiere **Federmacchine e Anima**; restano tuttavia dubbi non sciolti e la necessità che i chiarimenti interpretativi trovino espressione in un testo di Legge.

Inoltre, su richiesta della Commissione europea, **il Piano Transizione 4.0 dovrà essere rimodulato con un ulteriore potenziamento degli investimenti 4.0 a discapito dei beni ordinari**, nell'ottica di favorire gli investimenti direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi aziendali.

Sovrapposizione tra discipline e termine ultimo di prenotazione della normativa previgente

L'assenza di un regime transitorio nella Legge di Bilancio 2021 volto ad evitare **sovraposizioni** tra la nuova normativa ex L. 178/2020, in vigore per **investimenti effettuati dal 16.11.2020**, e la previgente ex L. 160/2019, **in vigore dal 01.01.2020 fino al 31.12.2020** incluse le prenotazioni al 31.12.2020, **ha ragionevolmente indotto i beneficiari della misura a ritenere che:**

- per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2020 fosse possibile optare per l'agevolazione più conveniente;
- le prenotazioni della disciplina previgente rilevassero entro il 31.12.2020 come previsto dall'[articolo 1, comma 185, L. 160/2019](#), con eventuale possibilità di rinuncia in favore della nuova L. 178/2020.

In realtà **la differente posizione del Mise**, che dovrebbe trovare espressione in un imminente provvedimento di Legge, **era già manifesta** alla metà del mese di dicembre **quando venne predisposta una bozza di emendamento correttivo del Piano Transizione 4.0** contenuto nel DDL di Bilancio 2021.

Secondo il Ministero la data del 16.11.2020 rappresenta lo spartiacque tra i due regimi, con i seguenti effetti:

- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 si applica esclusivamente la L. 178/2020;
- le prenotazioni della previgente disciplina ex L. 160/2019 rilevano al 15.11.2020, senza facoltà di rinuncia in favore della nuova disciplina.

Massimale di spesa per beni immateriali 4.0

In occasione del convegno Federmacchine – Anima **il Mise ha chiarito** che il **comma 1058** dell'articolo 1 L. 178/2020, indicante un **massimale di investimenti in beni immateriali 4.0 pari a 1 milione di euro sull'intero biennio 2021/2022**, contiene un errore.

Nel prossimo provvedimento di Legge che modificherà e correggerà il Piano Transizione 4.0, gli investimenti in **software compresi nell'[Allegato B](#) annesso alla L. 232/2016** saranno soggetti al limite massimo annuale di 1 milione di euro.

Calcolo del limite di 5 milioni di euro per la fruizione in unica soluzione del credito d'imposta

Si attende ancora un chiarimento circa l'individuazione del **periodo d'imposta in cui quantificare il volume di ricavi o compensi** da parametrare al tetto di 5 milioni di euro, **per aversi l'utilizzo in compensazione in un'unica quota annuale** del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, ai sensi dell'**articolo 1, comma 1059, L. 178/2020**.

Riporto negli anni del credito inutilizzato per incapienza

In occasione di Telefisco 2021 l'Agenzia delle entrate aveva già chiarito **la possibilità di utilizzo successivo delle quote di credito non compensate nell'anno per incapienza**, in continuità con la [circolare AdE 5/E/2015](#) in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex [articolo 18 D.L. 91/2014](#) (c.d. Decreto Competitività).

Restava tuttavia **il timore che il riporto non fosse attuabile oltre il periodo di compensazione di tre anni** (o di uno in caso di soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro).

Il Mise ha confermato, nel convegno più volte citato, **la possibilità di riporto a nuovo senza limiti** delle eccedenze di credito per incipienza.

Imminente rimodulazione del Piano Transizione 4.0

In relazione alle richieste della Commissione europea **il Piano Transizione 4.0 sarà rimodulato, con decorrenza presumibilmente retroattiva al 16.11.2020.**

La nuova versione del Piano dovrebbe prevedere un **ulteriore potenziamento** del credito d'imposta **per investimenti 4.0**, un contestuale **depotenziamento** dell'incentivo **sui beni ordinari** e la ridefinizione dell'aliquota al **15%** per i beni destinati allo *smart working*.

Per quanto concerne il rafforzamento del piano **per investimenti 4.0** si segnalano le seguenti presunte modifiche:

- **la conferma dell'aliquota del 50% per investimenti in beni materiali 4.0** (entro 2,5 milioni di euro di investimenti complessivi) **sull'intero biennio**;
- **l'incremento dell'aliquota per beni immateriali 4.0** dal 20% attuale **al 25%** sull'intero biennio;
- **l'inclusione negli allegati A e B** annessi alla L. 232/2016 di nuove specifiche categorie di strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa a forme di lavoro agile.

DICHIARAZIONI

Il credito d'imposta “vacanze” in dichiarazione dei redditi

di Laura Mazzola

Seminario di specializzazione

LA RIMOZIONE DELL'ERRORE FISCALE: LE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il **bonus vacanze**, introdotto dal **D.L. 34/2020**, è fruibile, a determinate condizioni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021, e può essere utilizzato:

- nella misura dell'**80 per cento**, sotto forma di **sconto** per il pagamento di servizi prestati dal fornitore, quale struttura situata sul territorio nazionale che aderisce all'iniziativa;
- nella misura del **20 per cento** come **detrazione di imposta** in sede di dichiarazione dei redditi.

In merito all'inserimento della detrazione all'interno delle dichiarazioni reddituali relative al periodo d'imposta 2020, sono stati previsti, tra le “altre detrazioni”, i **codici 3 e 4**.

In particolare, in riferimento al **modello 730/2021**, i codici trovano collocazione all'interno del **rigo “E83”**, mentre, in riferimento al **modello Redditi 2021**, i medesimi codici trovano collocazione all'interno del **rigo “RP83”**.

Il **codice 3** deve essere utilizzato dal contribuente che ha usufruito del *bonus* ed intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta, al fine di indicare il **20 per cento della spesa sostenuta**, nei limiti del credito d'imposta riconosciuto al proprio nucleo familiare, purché il credito sia stato **fruito entro il 31 dicembre 2020**.

RP83 Altre detrazioni

Codice 1 3 2 ,00

L'importo massimo della detrazione spettante è indicato nell'**applicazione IO**, resa disponibile da “PagoPA S.p.A.” ed utilizzata per effettuare la richiesta del credito.

Le informazioni relative all'importo della detrazione effettivamente spettante e dello sconto fruто, invece, sono disponibili all'interno del “**Cassetto fiscale**” dell'utilizzatore.

Si sottolinea che, in **caso di incapienza**, la detrazione non fruita non potrà essere riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi e nemmeno chiesta a rimborso.

Diversamente, il **codice 4** deve essere utilizzato, sempre dal contribuente che ha usufruito del *bonus* ed intestatario della fattura o del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta, al fine di indicare l'importo del **credito d'imposta non spettante**, totalmente o parzialmente, e che è stato **fruito sotto forma di sconto** per il pagamento del soggiorno.

Si evidenzia, infine, che una delle novità contenute negli **emendamenti approvati al “Decreto milleproroghe”** è la **proroga di altri sei mesi** della data ultima per utilizzare il *bonus*, ossia **fin al 31 dicembre 2021**.

Le **principali caratteristiche** rimarranno invece **inalterate**; ossia:

- possono fruire dell'agevolazione i nuclei familiari con **Isee fino al 40.000 euro**;
- **l'importo del bonus è modulato** secondo la numerosità del singolo nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone, 300 euro per nucleo di due persone e 150 euro per una singola persona;
- può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in **forma digitale**.

AGEVOLAZIONI

I contributi a fondo perduto per le start-up del tessile

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

L'UTILIZZO DELLE OPERAZIONI SOCIETARIE STRAORDINARIE PER GESTIRE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

È prevista l'erogazione di **contributi a fondo perduto** riconosciuti nella **misura massima del 50% delle spese ammissibili**, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020:

- al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle **start-up** che investono nel design e nella creazione, nonché
- allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e degli accessori che **valorizzano prodotti made in Italy** di alto contenuto artistico e creativo.

È stato pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 32 del 08.02.2021**, il [decreto 18.12.2020](#) relativo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi di cui all'[articolo 38 bis D.L. 34/2020](#); il provvedimento stabilisce i criteri per la selezione delle domande, le spese ammissibili, le modalità di erogazione dei contributi, la verifica, controllo e rendicontazione delle spese nonché le cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese di piccola dimensione**, non quotate, che non hanno rilevato l'attività di un'altra impresa e non sono state costituite a seguito di fusione.

Alla data di presentazione della domanda le predette imprese devono:

- a) risultare iscritte e “attive” nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente **da non più di 5 anni**. Il medesimo requisito deve essere altresì rispettato alla data di concessione dell'aiuto;
- b) svolgere in Italia una o più delle [attività economiche individuate](#) nell'[articolo 5, comma 3, D.M. 18.12.2020](#) (ad esempio 13.20.00 Tessitura);
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31

dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall'articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione;

- d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di **obblighi contributivi**;
- e) **non avere ancora distribuito utili**.

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti finalizzati alla **realizzazione di nuovi elementi di design**, all'introduzione nell'impresa di innovazioni di processo produttivo, alla realizzazione e all'utilizzo di **tessuti innovativi** oppure i progetti ispirati ai principi **dell'economia circolare**, finalizzati al **riciclo di materiali usati** o all'utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; infine, sono ammissibili i progetti finalizzati all'introduzione nell'impresa di innovazioni digitali.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, **i progetti devono**:

- a) essere realizzati dai soggetti interessati presso la propria sede operativa ubicata in Italia;
- b) prevedere **spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00** (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
- c) essere **avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione**. Per "data di avvio" si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni;
- d) essere **ultimati entro 18 (diciotto) mesi dalla data del provvedimento di concessione** delle agevolazioni. Per data di ultimazione si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni.

Le **spese ammissibili** alla base di calcolo del contributo sono strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti e sono relative a:

- a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- b) brevetti, programmi informatici e licenze software;
- c) **formazione del personale** inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l'agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell'importo del progetto.

È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle **esigenze di capitale circolante**, nel **limite del 20%** delle spese complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere

utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; servizi, diversi da quelli compresi nelle spese precedenti necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa; godimento di beni di terzi; personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono essere **sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione** ed essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all'impresa beneficiaria, con modalità che consentano la **piena tracciabilità del pagamento** e l'immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA *Credit Transfer* ovvero ricevute bancarie (Ri.Ba.)).

Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a **beni usati** e a **mezzi targati, relative ad opere edili di qualsiasi tipo**, inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto, sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria, ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di Iva. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un **costo effettivo non recuperabile**.

I contributi saranno erogati dal Ministero dello Sviluppo economico in non più di due quote, a seguito della presentazione di **apposite richieste**, i cui termini e modalità di presentazione saranno definiti con **apposito provvedimento** del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito Internet del Ministero (www.mise.gov.it).